



DIOCESI
DI
LATINA-TERRACINA-SEZZE-PRIVERNO
IL VICARIO GENERALE

PROT. N. 392/21 C

AI PRESBITERI, AI DIACONI,
AI RELIGIOSI E AI COLLABORATORI PASTORALI

INDICAZIONI DIOCESANE
PER LA RIPRESA IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ PASTORALI

Carissimi,
date le recenti disposizioni normative relative all'utilizzo del c.d. **Certificato Verde** (o "Green Pass") e la necessità di sapersi orientare tra gli adempimenti connessi al contenimento della pandemia nelle attività pastorali, pare utile dare alcune indicazioni, in forma sistematica, sui comportamenti da assumere nelle diverse circostanze.

Consideriamo distintamente i seguenti ambiti:

- a. La vaccinazione
- b. Il Certificato Verde

A. LA VACCINAZIONE

Pur non essendovi una specifica disposizione normativa, i Vescovi del Lazio hanno ritenuto appellarsi alla coscienza dei **ministri ordinati** e degli **operatori pastorali** (catechisti, animatori, volontari della carità, ecc.) invitandoli a **guidare** le riunioni comunitarie e gli incontri di catechesi o altre attività educative in presenza, **solo se**:

- 1) hanno ricevuto da almeno due settimane la prima dose di un qualsiasi vaccino contro il COVID-19 considerato adeguato dalle Autorità civili italiane;
oppure
- 2) se sono guariti da non oltre 180 giorni dall'infezione da SARS-CoV-2;
oppure
- 3) se nelle 48h precedenti ad ogni momento in cui prestano i servizi sopra elencati effettuano con esito negativo uno dei test diagnostici approvati dal Ministero della Salute.

Lo stesso valga per:

- chi, come **accolito** o come **ministro straordinario della comunione**, è chiamato a portare la Comunione agli infermi;
- chi è impegnato nel servizio della liturgia, in particolare i **coristi** o i **cantori**;
- gli **insegnanti** in corsi di formazione, nelle scuole di italiano per stranieri e nei doposcuola gestiti dalle Parrocchie;
- gli **operatori maggiorenni** di attività educative, caritative, sportive e didattiche gestite dalle Parrocchie.

B. IL CERTIFICATO VERDE

Quanto alla richiesta del Certificato Verde, si può far riferimento a due situazioni:

- 1) **Attività pastorali**
- 2) **Luoghi di lavoro**

- 1) Per le **attività pastorali** può essere utile distinguere quelle per le quali non è necessario l'uso del Certificato da quelle per le quali lo è.

a. Attività per le quali non è obbligatorio l'uso del Certificato Verde

- *Celebrazioni e momenti di preghiera*: possibili nel rispetto del Protocollo previsto per le celebrazioni liturgiche. I foglietti per la Messa o di altro genere potranno essere resi disponibili sui banchi prima di ogni celebrazione e a condizione che i fedeli li portino con sé al termine della celebrazione.
- *Battesimi, Confessioni, Prime Comunioni e Cresime*: possibili nel rispetto del Protocollo previsto per le celebrazioni liturgiche.
- *Funerali*: possibili nel rispetto del Protocollo.
- *Visita agli ammalati*: la visita e la comunione agli ammalati sono consentite solo con l'esplicito consenso dei familiari e nel rispetto delle precauzioni sanitarie. Il ministro, ordinario o straordinario, dovrà igienizzare le mani con apposito detergente prima e dopo aver comunicato l'infermo.
- *Catechesi*: in attesa di eventuali aggiornamenti, rimane valido il Protocollo "Linee orientative per la ripresa dei percorsi educativi per minori" del 1° settembre 2020.
- *Riunioni degli Organismi pastorali*: possibili in presenza nel rispetto del Protocollo.

- *Attività pastorali (catechesi, incontri per adulti, gruppi parrocchiali vari):* possibili in presenza nel rispetto del Protocollo.
- *Processioni:* possibili seguendo il Protocollo.
- *Bacio a reliquie o altri oggetti di devozione:* non ammessi.
- *Prove del coro e servizio del coro durante le celebrazioni:* possibili rispettando il Protocollo previsto per le celebrazioni liturgiche.
- *Incontri di Confraternite e Aggregazioni ecclesiali:* possibili in presenza seguendo il Protocollo.
- *Apertura degli spazi parrocchiali alla libera frequentazione:* possibile nel rispetto del Protocollo e delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, pp. 25-26.
- *Centri culturali, sociali e ricreativi (p.e. Circolo culturale parrocchiale, Centro per anziani, ecc.):* possibili seguendo il Protocollo (cf. “Linee guida”, p. 27). Il Certificato Verde è necessario solamente se l’attività è al chiuso.
- *Attività residenziali rivolte ai minori (p.e. fine settimana di spiritualità, uscite di gruppi, ecc.):* possibili seguendo il Protocollo. È raccomandato il tampone per tutti, anche per i vaccinati. Per l’utilizzo di pullman privati e mezzi di trasporto pubblici è necessario il Certificato Verde.
- *Attività delle Caritas parrocchiali:* possibili solo le attività indicate da Caritas diocesana.
- *Concessione di spazi parrocchiali per uso terzi:* possibile per riunioni di soggetti terzi (gruppi, associazioni, condomini, ecc), garantendo sempre il rispetto delle *Linee guida* da parte dei partecipanti e degli organizzatori e sottoscrivendo un’apposita convenzione temporanea. È responsabilità dei soli organizzatori dell’incontro assicurare il rispetto di tutte le misure di sicurezza, compreso eventuale controllo del Certificato Verde.

b. Attività per le quali è obbligatorio l’uso del Certificato Verde

- *Concerti in chiesa:* possibili seguendo il Protocollo (cf. “Linee guida”, pp. 13-15).
- *Pranzi del clero negli incontri mensili:* necessita il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.
- *Apertura del bar dell’oratorio:* possibile nel rispetto del Protocollo (cf. “Linee guida”, p. 4). Il Certificato Verde è necessario per il servizio al tavolo al chiuso.
- *Proiezioni, spettacoli teatrali, concerti in cinema e teatri o all’aperto:* possibili seguendo il Protocollo (cf. “Linee guida”, pp. 13-15).
- *Convegni, congressi e presentazioni di libri:* possibili seguendo il Protocollo (cf. “Linee guida”, pp. 29-30).
- *Apertura di Musei, Archivi, Biblioteche e luoghi della cultura:* possibile seguendo il Protocollo (cf. “Linee guida”, pp. 23-24). Il Certificato Verde è necessario anche se l’attività è all’aperto.
- *Attività residenziali rivolte ai maggiorenni (p.e. uscite per animatori, week-end di formazione/spiritualità, ecc.):* possibili seguendo il Protocollo.

È necessario ricordare che:


- **il possesso del Certificato Verde non deroga in alcun modo il Protocollo in vigore**; per cui dovranno comunque essere rispettate tutte le misure previste (uso della mascherina, distanziamento interpersonale, igienizzazione delle mani, ecc.).
- I titolari o i gestori dei servizi e delle attività, nonché i loro delegati, per i quali è introdotto l'obbligo del Certificato Verde, devono verificare il possesso di idonea certificazione. La certificazione dovrà essere esibita unitamente a un documento d'identità valido (Carta d'identità, Passaporto, Patente di guida). Per maggiori informazioni si rinvia a <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>.

2) Per i **luoghi di lavoro**, il decreto legge 21/9/2021 n. 127 ha inteso regolamentare in termini stringenti l'uso del Certificato Verde. Inoltre, sulla *Certificazione verde e attività di religione e di culto* è intervenuta la Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana che, con nota del 1° ottobre c.a. cui si rimanda, ha reso le prime indicazioni per gli adempimenti necessari a partire dal prossimo 15 ottobre:

- I destinatari dell'obbligo sono i *“lavoratori”*, vale a dire tutti coloro che offrono una prestazione di lavoro in cambio di una retribuzione o di un compenso sulla base di un qualsiasi contratto, sia esso un rapporto di lavoro subordinato, una collaborazione, anche occasionale, una consulenza o un servizio. Il decreto ricomprende nell'ambito dei propri destinatari anche quanti svolgono la propria attività senza un vero e proprio contratto di lavoro, quali, ad esempio, volontari e stagisti all'interno di un ambito lavorativo.
- Per *“luogo di lavoro”* si intende un qualsiasi luogo in cui la prestazione viene svolta. Ragionevolmente si deve però trattare di un luogo in cui il lavoratore possa entrare in contatto con altri soggetti che, ugualmente, stanno svolgendo/svolgeranno un'attività di lavoro e, per tale motivo, sono anch'essi obbligati a possedere e mostrare il Certificato Verde.
- Dall'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo delle richiamate disposizioni restano esclusi i luoghi di culto e le attività di religione e culto ovvero le attività pastorali (ad es., catechesi). Quindi non è richiesta la verifica del Certificato Verde per i fedeli che si recano in chiesa per finalità liturgica, ma è necessario farla per sagrestani, volontari o altro personale adibito alla cura e alla manutenzione del luogo (pulizie, arredo ecc). Restano, altresì, assoggettati alla disciplina sulla certificazione verde i rapporti di lavoro alle dipendenze di enti ecclesiastici (diocesi, parrocchie ecc.), potendo tale rapporto configurarsi alla stregua di quello di lavoro privato.
- I datori di lavoro *“sono tenuti a verificare il rispetto”* degli obblighi in capo ai lavoratori e, a tal fine, debbono definire *“entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche”*. Sono tenuti, peraltro, a individuare *“con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi”*. Stando al tenore della disposizione, si deve quindi ritenere che il datore di lavoro debba individuare con atto scritto uno o più soggetti a cui delegare materialmente l'attività di controllo.

- È previsto “*prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro*”, fermo restando che i controlli possono essere effettuati anche “*a campione*”.
- Ai fini della verifica deve essere utilizzata l’applicazione denominata “Verifica C19”, che consente di appurare l’esistenza e validità del Certificato Verde mediante lettura del QR Code. Non sono ammesse modalità alternative di controllo, quali ad esempio l’autocertificazione.
- I datori di lavoro che vengano meno agli obblighi di verifica del rispetto delle prescrizioni, ivi compreso quello di definizione entro il 15 ottobre 2021 delle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche stesse, ovvero a quello dell’individuazione formale dei soggetti incaricati dell’accertamento delle eventuali violazioni, sono soggetti a una sanzione amministrativa.

Latina, 5 ottobre 2021



Don Enrico Scaccia
Don Enrico Scaccia
Vicario Generale